

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI INDENNITÀ PER LA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE**

in attuazione del piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021 (L.r. 16/2008, art. 4; D.G.R. n. 5 - 13189 dell'8 febbraio 2010, modificata con D.G.R. n. 35 - 4916 del 20 aprile 2017, con D.G.R. n. 5 - 3168 del 30 luglio 2021, con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 e integrata con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022; D.G.R. n. 3-3215 del 18/05/2021, modificata con D.G.R. n. 2-4319 del 16 dicembre 2021).

1) Riferimenti normativi

La legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) dispone, tra le altre misure, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni (articolo 4).

La D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189, adottata in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008, ha approvato, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato.

Con Deliberazione n. 5 - 3168 del 30 luglio 2021, al fine di provvedere al necessario aggiornamento delle disposizioni attuative dell'articolo 4 della stessa legge e a parziale modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916 ha:

- definito in euro 12,50 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare (art. 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168, sostitutivo dell'art. 1 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189);
- approvato le nuove modalità per la concessione dell'indennità disponendo l'informatizzazione del procedimento (art. 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168, sostitutivo dell'art. 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189);
- approvato i contenuti tecnici del piano di coltura delle piante beneficiarie di indennità per la conservazione relativo al riconoscimento dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale (allegato 2 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168, sostitutivo dell'allegato B alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 13189);
- demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica informatica.

Con D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022 a parziale modifica dell'articolo 1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, è stato definito in euro 18,00 l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare.

Con D.G.R. n. 3-5996 del 25 novembre 2022 l'articolo 1 (Importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena – articolo 4, comma 4, lettera a) è stato integrato con il seguente comma 3:

“3. Le indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 sono concesse quali aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento”.

La D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021 ha approvato il piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, comprendente l'erogazione delle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale dedicandovi il 42% dello stanziamento di complessivi 495.000,00 sul competente capitolo di bilancio 178150.

Con D.G.R. n. 2-4319 del 16 dicembre 2021, di approvazione delle disposizioni per il sostegno alle fiere per la promozione del tartufo e del territorio e per manifestazioni promozionali anche a livello interregionale, in attuazione del Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021 è stato disposto, tra l'altro, a parziale modifica della D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021 di destinare alle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano 2021 l'importo complessivo di 300.000,00 euro, utilizzando parte dei residui derivanti dall'attuazione dei bandi degli anni precedenti e parte dei residui derivanti dal bando di sostegno alle fiere 2021.

Il massimale erogabile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena che il conduttore, proprietario o possessore, si impegna a conservare è stabilito in 18,00 euro, come definito dalle disposizioni attuative della l.r. 16/2008 (D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, art. 1, come modificata, da ultimo, dalla D.G.R. n. 1-4518 del 14 gennaio 2022).

Il presente avviso è finalizzato ad individuare le piante di riconosciuta capacità tartufigena oggetto dell'erogazione.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e alla ritenuta alla fonte del quattro per cento sui contributi pubblici a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi degli art. 28 e 29 del D.P.R. 600/73.

2) Dotazione finanziaria

Le risorse stimate ammontano a € 300.000,00 euro.

L'importo unitario effettivamente erogabile sarà determinato in ragione del numero totale di piante riconosciute meritevoli di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, nel rispetto degli impegni e delle norme nel seguito specificati.

3) A chi si rivolge

Possono presentare domanda di ammissione al contributo i proprietari o possessori di terreni, siti in Regione Piemonte, sui quali siano radicate piante produttrici di tartufo bianco d'Alba – *Tuber magnatum* Picco.

Le piante che, se riconosciute produttrici di *Tuber magnatum* Picco, danno diritto all'indennità sono le seguenti latifoglie:

Querce: farnia (*Quercus robur*), rovere (*Quercus pætreæ*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*);

Pioppi: pioppo nero (*Populus nigra*), Pioppo bianco (*Populus alba*), Pioppo tremolo (*Populus tremula*), Pioppo ibrido

Salici: salicone (*Salix caprea*), salice bianco (*Salix alba*), salice da vimini (*Salix viminalis*)

Tigli: tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*),

Carpini: carpino bianco (*Carpinus betulus*), Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*);

Nocciolo (*Corylus avellana*).

La capacità tartufigena del soggetto è dimostrata dall'avvenuta raccolta, negli ultimi tre anni, di esemplari di *Tuber magnatum* Picco nell'area di presumibile sviluppo dell'apparato radicale del soggetto stesso.

L'avvenuta raccolta è accertata dalla Commissione comunale agricoltura e foreste preposta, col particolare apporto dei due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, per diretta conoscenza o per informazioni assunte dai raccoglitori stessi.

L'indennità ad ogni avente diritto può essere concessa per un numero massimo di 25 piante per ettaro, indipendentemente da come le stesse sono distribuite sul terreno tartufigeno. Sono ammesse le piante radicate a filari lungo fossi, strade o nelle zone di confine con altre particelle.

In caso di incerta attribuzione della capacità tartufigena a singoli soggetti, dovuta alla presenza di alberi ravvicinati in gruppi, il numero dei soggetti da riconoscere sarà definito in ragione di uno ogni 400 metri quadrati di area di insidenza (proiezione sul terreno delle chiome) del gruppo considerato, calcolato vuoto per pieno.

In modo analogo si procede quando i tartufi sono raccolti diffusamente su una intera particella (o gruppo di particelle appartenenti allo stesso richiedente) e sulla stessa (o sulle stesse) particella insiste un numero elevato di alberi, tale da rendere difficile l'identificazione.

Il numero di soggetti che danno diritto ad indennità è il quoziente intero del rapporto tra l'area della particella (o delle particelle) e l'area convenzionale attribuita ad ogni pianta tartufigena (400 m²/pianta).

4) Impegni dei beneficiari

Per accedere all'indennità il proprietario/possessore deve assumere l'impegno a conservare le piante tartufigene, secondo il piano di coltura e conservazione contenuto nella domanda di erogazione del contributo e sottoscritto dal proprietario, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno dove le piante sono radicate.

L'impegno assunto deve essere mantenuto per cinque stagioni di raccolta del *Tuber magnatum* Picco, successive alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere e ricevere il contributo i richiedenti, oltre agli impegni specifici sottoscritti nel piano colturale, devono assumere esplicitamente gli impegni generali di seguito elencati:

- accettare il controllo, anche mediante ispezioni, sulla sussistenza del patrimonio arboreo dichiarato e sul mantenimento degli impegni assunti, da parte della Regione Piemonte e/o dei soggetti dalla stessa incaricati;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti durante le varie fasi di gestione del patrimonio arboreo;
- mantenere e confermare formalmente l'impegno per il periodo stabilito, che inizia con la data di apertura del periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco dell'anno di presentazione della domanda e termina alla chiusura del quinto periodo di raccolta del *Tuber magnatum* Picco successivo alla domanda;
- aggiornare tempestivamente i dati relativi al beneficiario in caso di variazioni, in particolare degli estremi di conto corrente sul quale effettuare l'erogazione del contributo e la situazione relativa alla titolarità di reddito d'impresa, provvedendo all'aggiornamento dei dati presenti nell'Anagrafe agricola del Piemonte sia in occasione della presentazione della domanda telematica di indennità;
- permettere la libera ricerca sulle superfici interessate ai cercatori in regola con le leggi vigenti.

5) Casi di inammissibilità

Non possono beneficiare del contributo le piante ricadenti nelle tartufaie controllate o nelle tartufaie coltivate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 25 giugno 2008 n. 16 e in generale dove non siano permesse la libera ricerca e la raccolta.

Non verranno prese in considerazione le domande:

1. se il fascicolo aziendale del richiedente non è stato validato per l'anno di riferimento;
2. non presentate tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi>;
3. non corredate dalla documentazione prevista;
4. non conformi agli indirizzi e alle finalità dell'impegno e con le specifiche normative di legge;
5. prive dei dati necessari per la valutazione.

Non saranno riconosciute valide le istruttorie effettuate dalle Commissioni comunali agricoltura e foreste del Comune non integrate dai due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale, o dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi o che risulteranno incomplete alla scadenza dei termini stabiliti per l'istruttoria.

I nominativi dei due rappresentanti dei raccoglitori che integrano la Commissioni dovranno essere riportati sul verbale della Commissione unitamente alla denominazione dell'Associazione che li ha designati, nonché sul verbale di accertamento, se allegato.

Si richiamano inoltre le disposizioni relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90.

6) Come aderire

La presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale deve essere effettuata esclusivamente tramite il servizio informativo disponibile in rete all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi> seguendo le istruzioni contenute nel manuale disponibile in rete nella homepage del servizio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda di indennità è presentata dal conduttore, proprietario o possessore dei terreni nei quali sono radicate le piante tartufigene oggetto di conservazione utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta di identità elettronica (CIE) oppure la Carta nazionale dei servizi (CNS) o da un soggetto da questi formalmente delegato ai sensi della normativa vigente.

I richiedenti dovranno preventivamente essere registrati all'Anagrafe agricola del Piemonte e i dati dovranno essere aggiornati e validati annualmente. I richiedenti già soggetti alla tenuta del fascicolo aziendale tramite un Centro di Assistenza Agricola non necessitano di ulteriore iscrizione. Coloro che non fossero ancora iscritti, prima di presentare la domanda di indennità dovranno effettuare l'iscrizione compilando uno dei seguenti moduli:

- per le persone fisiche: Modulo_iscrizione_anagrafe_agricola_indennità_tartufi_persone_fisiche
 - per le persone giuridiche: Modulo_iscrizione_anagrafe_agricola_indennità_tartufi_persone_giuridiche
- scaricabili dal sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura>.

Nel caso il richiedente volesse avvalersi della delega per la presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale dovrà essere compilato e sottoscritto dal delegato e dal delegante il "Modulo per la registrazione di un soggetto o di un professionista delegato".

I moduli per l'iscrizione in Anagrafe agricola costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, e pertanto le informazioni rese sono soggette alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci.

I moduli, completi dei dati richiesti, della fotocopia di un documento di identità valido e, nel caso di delega, anche dello specifico modulo, devono essere inviati a: foreste@regione.piemonte.it.

Sarà dato riscontro dell'avvenuta iscrizione ai richiedenti che abbiano fornito l'indirizzo mail.

I richiedenti che presentano la domanda per la prima volta, dovranno selezionare l'opzione "DOMANDA INIZIALE". La domanda iniziale contiene l'impegno, per la durata di un quinquennio, al rispetto del piano di coltura e conservazione, secondo le specifiche norme di riferimento, contenute nell'allegato 2 alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5 - 3168. Per le annualità successive occorrerà selezionare l'opzione "DOMANDA DI CONFERMA" e specificare il numero e la data di protocollo della domanda iniziale di riferimento. Terminato il quinquennio di validità sarà necessario presentare nuovamente la domanda iniziale per rinnovare l'impegno quinquennale al rispetto del piano di coltura e conservazione.

Dovrà essere compilata una domanda per ogni comune dove sono radicate le piante per le quali si intende chiedere il riconoscimento dell'indennità.

Sia nel caso di domanda iniziale sia nel caso di domanda di conferma sarà necessario selezionare le specie delle piante oggetto di domanda, tra quelle indicate al precedente punto 3, la loro

tipologia distributiva (pianta singola, filare, gruppo di piante) e la localizzazione delle stesse, indicando i dati catastali delle particelle dove sono radicate selezionandone provincia, comune, sezione censuaria, foglio e numero di particella. La superficie catastale di ciascuna particella sarà indicata automaticamente al completamento della selezione. Per ciascuna particella si dovrà indicare il numero delle piante tartufigene oggetto di richiesta.

La procedura telematica è funzionale all'eliminazione degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda e necessaria per automatizzare i controlli.

Completata la compilazione di tutti i quadri ed effettuati i controlli informatici si potrà procedere alla trasmissione della domanda telematica.

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice per l'Amministrazione digitale) l'utilizzo di SPID, CIE o CNS per la presentazione dell'istanza telematica direttamente in proprio dal richiedente è requisito pienamente sufficiente e legittimante. Nel caso di presentazione della domanda avvalendosi di un soggetto delegato sarà necessario allegare la riproduzione digitale del modulo sottoscritto con firma autografa dal richiedente unitamente alla copia di un suo valido documento d'identità.

Il sistema invierà automaticamente una PEC al Comune interessato per informarlo dell'invio della domanda e, contemporaneamente, una mail al richiedente per confermare l'avvenuta trasmissione della stessa al comune di competenza. Inoltre il sistema assegnerà alla domanda un numero di riferimento.

7) Istruttoria e procedure di controllo del rispetto degli impegni

Il Comune assume al proprio protocollo le domande pervenute e conferisce incarico alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata Commissione), di istruirle e effettuare le necessarie verifiche in loco.

La Commissione è integrata da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità e designati dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale tra quelle di cui all'articolo 12 della l.r. n. 16/2008. In mancanza di una associazione avente i requisiti richiesti, o nel caso questa non provvedesse entro un mese dall'avvenuta richiesta, la designazione sarà effettuata dall'Unione delle associazioni di cercatori di tartufi.

Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento.

La Regione Piemonte – Settore Foreste riceve le domande istruite dai singoli comuni direttamente tramite sistema e verifica il numero totale di piante approvate, sulla base del quale definisce l'importo dell'indennizzo riconoscibile per ciascun esemplare e provvede, entro ulteriori 30 giorni, all'approvazione dell'elenco di liquidazione.

Successivamente la Regione Piemonte provvederà ad effettuare controlli in loco sul 5% delle domande accolte, per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dal percettore dell'indennità. Nel caso di irregolarità l'indennità, se già percepita, dovrà essere restituita.

Il campione da sottoporre a controllo in loco verrà individuato considerando i seguenti fattori:

- i comuni dove le piante riconosciute sono più numerose,
- i comuni dove il numero medio di piante riconosciute per singola domanda è più consistente,
- i beneficiari con il maggior numero di piante riconosciute idonee, anche se ricadenti su più comuni;
- una quota casuale per assicurare controlli a rotazione su tutte le domande.

La Regione si avvarrà, a tale scopo, dell'I.P.L.A. S.p.A. ai sensi della convenzione repertoriata al n. 48 del 19 gennaio 2021.

8) Regime degli aiuti di Stato

I contributi ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 sono concessi quali aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. n. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.